

IMU – Imposta Municipale propria

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili).

L'IMU si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.

L'IMU non si paga per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.

L'IMU non si paga inoltre:

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133;
- per i casi per cui la normativa vigente prevede l'esenzione.

Soggetti passivi

Sono soggetti al pagamento dell'IMU:

- coloro che possiedono immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
- i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Le agevolazioni si applicano ad una sola abitazione principale per ogni nucleo familiare anche nel caso in cui uno dei due immobili non sia direttamente adibito ad abitazione principale, ma rientri tra le fattispecie assimilate; se, per esempio, uno dei due coniugi ha il possesso e la dimora abituale con residenza anagrafica in un'abitazione e l'altro coniuge è dipendente delle forze dell'ordine e possiede un'altra abitazione nello stesso comune, l'esenzione può essere applicata ad uno solo dei due immobili, mentre l'altro sarà soggetto ad IMU.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono equiparate all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, classificata nella categoria A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione di imposta per l'abitazione principale, va inoltre suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

ALIQUEUTE

Aliquote IMU anno 2019

Per l'anno 2019 sono stabilite, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquota 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale **classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;**

Aliquota agevolata 5,6 per mille relativamente:

alle unità immobiliari (comprese le pertinenze, una per categoria C2, C6 e C7) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

Aliquota agevolata 7,6 per mille relativamente:

Alloggi assegnati dagli IACP ad esclusione alloggi sociali;

Aliquota agevolata 8,6 per mille relativamente:

alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (locazione a canone concordato);
Aree fabbricabili;

Aliquota ordinaria 10,6 per mille relativamente:

Altri fabbricati (seconde case, garages, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.);

Residenti estero (non pensionati);

Fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico (base imponibile ridotta al 50%);

Fabbricati cat. D (aliquota Comune 3 per mille aliquota Stato 7,6 per mille);

AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI CEDUTE A PARENTI

Riduzione della base imponibile IMU del 50%

La Legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
- l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione dell'agevolazione, è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che oltre all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto ad applicare l'agevolazione. Il comodato è un contratto ad uso gratuito con cui il comodante consegna ad un'altra persona, detta comodatario, un bene immobile o mobile affinché se ne serva per un certo periodo di tempo. E' possibile applicare l'agevolazione dalla data della sottoscrizione del contratto che può avere sia forma verbale che scritta.

Dichiarazioni

Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il diritto alle suddette riduzioni; trattandosi di agevolazioni per cui sono richiesti differenti requisiti sono previste due differenti modalità di dichiarazione:

- per quanto riguarda la riduzione della base imponibile IMU al 50%, il contribuente in possesso dei requisiti dovrà presentare al Comune la dichiarazione IMU sul modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta (30 giugno 2018 per l'anno 2017);
- nel caso di applicazione dell'aliquota ridotta dello 5,6 per mille il contribuente in possesso dei requisiti dovrà presentare al Comune l'autocertificazione delle abitazioni date in uso gratuito ai genitori o figli, entro il 16 dicembre dell'anno di imposta.

Il contribuente che ha i requisiti per potere fruire di entrambe le agevolazioni applicherà l'aliquota ridotta alla base imponibile dimezzata e dovrà presentare entrambe le dichiarazioni. La modulistica è reperibile nella sezione Tributi, IUC Modulistica IMU.

AGEVOLAZIONI PER LE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

Riduzione di imposta del 25%

La legge di Stabilità per il 2016 prevede che l'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione).

Aliquota agevolata 8,6 per mille

E' confermata per l'anno 2018 l'aliquota agevolata già prevista negli scorsi anni relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;

Attestazione di conformità

Si evidenzia che le agevolazioni fiscali potranno essere fruite ed applicate dal contribuente esclusivamente per i contratti di locazione muniti dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art.4 lettera H dell'Accordo Territoriale depositato in data 29/04/2019 presso il Comune di Borgomanero.

Dichiarazioni

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate (CON MAX 1 PERTINENZA PER CATEGORIA C/6, C/2 E C/7), di un'apposita domanda allegando copia

del contratto di locazione debitamente registrato. L'aliquota agevolata decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della stipula del contratto. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.

VALORE DEGLI IMMOBILI

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili: fabbricati e aree fabbricabili.

Valore dei fabbricati

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto dei Fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale.

Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2018, rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

Immobili storici

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico.

Immobili inagibili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità dell'immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale; non sono pertanto, in nessun caso, da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.

TERRENI AGRICOLI (ESENTI)

Si ricorda che a decorrere dall'anno 2016, i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Borgomanero è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2019 determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree il comune, con deliberazione di G.C. n. 53 del 21/05/2015 ha determinato i valori venali medi come di seguito riportato.

Aree Residenziali	Prezzo al mq
art. 21 N.T.A. comma 9 area normativa residenza consolidata completamento urbanistico Sistema territoriale della piana <i>indice 0,20 SUL/SF max 250 mq</i> <i>Il valore individuato è riferito esclusivamente alla superficie catastale necessaria per la realizzazione della max S.U.L prevista e proporzionale all'ambito perimetrato</i>	63,00 euro
art. 21 N.T.A. comma 9 area normativa residenza consolidata completamento urbanistico Sistema territoriale della collina <i>indice 0,15 SUL/SF max 250 mq</i> <i>Il valore individuato è riferito esclusivamente alla superficie catastale necessaria per la realizzazione della max S.U.L prevista e proporzionale all'ambito perimetrato</i>	49,50 euro
art. 21 N.T.A. area normativa residenza consolidata realizzazione accessori residenziali Sistema territoriale della piana <i>indice 0,20 SUL/SF max 250 mq</i> <i>lotti liberi e quota eccedente la superficie necessaria al completamento urbanistico</i>	20,00 euro
art. 21 N.T.A. area normativa residenza consolidata realizzazione accessori residenziali Sistema territoriale della collina <i>indice 0,15 SUL/SF max 250 mq</i> <i>lotti liberi e quota eccedente la superficie necessaria al compl. urbanistico</i>	15,00 euro
art. 25 N.T.A area normativa residenziale nuovo impianto Sistema territoriale della piana <i>RC 35% UF 0,30 mq/SF</i>	72,00 euro
art. 25 N.T.A area normativa residenziale nuovo impianto Sistema territoriale della collina <i>RC 25% UF 0,20 mq/SF</i>	54,00 euro
art. 25 N.T.A area normativa residenziale pubblica E.R.P. <i>RC 25% UF 0,20 mq/SF</i>	35,00 euro
art. 38 N.T.A. orti e verde privato	3,00 euro

Aree Produttive	Prezzo al mq
art. 26 area normativa piano degli insediamenti produttivi (Beatrice e Resiga)	15,00 euro
art. 25 area normativa nuovo impianto U.F. 1mq/mq	50,00 euro

Aree Commerciali	Prezzo al mq
Art. 25 area normativa nuovo impianto	115,00 euro

Aree per attività direzionali	Prezzo al mq
Art. 25 area normativa nuovo impianto	115,00 euro

Aree per attività turistico/ricettive	Prezzo al mq
Art. 25 area normativa nuovo impianto	92,00 euro

Aree per attività ricreative	Prezzo al mq
Art. 25 area normativa nuovo impianto	50,00 euro

Aree vincolate	Prezzo al mq
Art. 32 area normativa per servizi pubblici e di interesse pubblico <i>ad eccezione degli ambiti inedificabili destinati a parco pubblico di cui alle Schede Area allegate alle N.T.A.</i>	7,00 euro

Aree consolidate	Prezzo al mq
Art. 22 area normativa commerciale consolidata	30,00 euro
Art. 23 area normativa attività produttiva consolidata	15,00 euro
Art. 23 area normativa attività turistico ricettiva consolidata	30,00 euro
Art. 23 area normativa attività direzionale consolidata	30,00 euro
Art. 23 area normativa attività ricreativa	15,00 euro

Aree in localizzazione impropria	Prezzo al mq
Art. 24 area normativa attività produttive in localizzazione impropria	12,00 euro

I valori proposti costituiscono un mero orientamento e quindi non sono da considerarsi vincolanti, né per il contribuente né per l'attività di accertamento svolta dal comune, potendo essere disconosciuti in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori diversi (quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali ecc.) nonché in presenza di elementi oggettivi in grado di comprovare valori diversi da quelli utilizzati dal contribuente.

PERIODO DI POSSESSO

L'IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso.

Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.

Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

VERSAMENTO

L'IMU deve essere versata in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 17 giugno 2019, è pari 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno 2018.

La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2019, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote 2019 con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione, entro il 17 giugno 2019.

Per i fabbricati produttivi appartenenti al gruppo catastale D (fabbricati industriali, alberghi, teatri, cinematografi, istituti di credito ecc.) l'imposta da versare allo Stato deve essere calcolata con l'aliquota dello 0,76 per cento, mentre la quota destinata al Comune è pari alla differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune la quota di imposta riservata allo Stato.

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune Borgomanero: B019

Codici Tributo:

- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze (A/1, A/8 e A/9);
- 3916 IMU aree fabbricabili;
- 3918 IMU per altri fabbricati;
- 3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Il modello F24 può essere utilizzato anche per versare contestualmente l'imposta di immobili ubicati in comuni diversi.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale od inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

PAGAMENTO PER NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell'IMU dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei modi seguenti:

- per l'eventuale quota di imposta spettante allo Stato, seguendo le indicazioni riportate nel comunicato del Ministero dell'Economia relativo al pagamento dei residenti all'estero, effettuando un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN IT 02G 01000 03245 348006108000;
- per la quota di imposta del Comune di Borgomanero, tramite bonifico da effettuare direttamente sul seguente conto :

- BBAN : U 01030 45220 000000340483
- IBAN: IT 88 U 01030 45220 000000340483
- BIC: PASCITM1NO1

Copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli, anche tramite fax o mail.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

RAVVEDIMENTO

Chi non versa l'imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Il contribuente che versa l'imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv".

Ravvedimento per omesso versamento

- nel caso di versamento effettuato entro il 14° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione in misura pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di versamento effettuato tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza ed il termine per la presentazione della dichiarazione TASI-IMU relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (entro il 30 giugno 2019 per l'anno di imposta 2018), si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull'imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull'imposta versata in ritardo.

(*) Il saggio degli interessi legali dal 01/01/2018 al 31/12/2018 era pari allo 0,3% e dal 01/01/2019 è 0,8%.

DICHIARAZIONE

Dichiarazione IMU

Con la dichiarazione IMU il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La dichiarazione non deve essere presentata quando le variazioni sono relative ad eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate o dell'Anagrafe comunale.

Per conoscere i casi per cui deve essere presentata la dichiarazione IMU è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello, approvate il 30 ottobre 2012.

La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune di Borgomanero, Servizio tributi, oppure spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio, oppure inviata tramite posta elettronica certificata, entro il 30 giugno

dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. Per l'invio tramite posta elettronica certificata occorre utilizzare la casella di posta: protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it
La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.

RIMBORSI

Il cittadino che ha versato somme non dovute a titolo di IMU del Comune di Borgomanero può presentare domanda di rimborso - sia per quanto riguarda la quota di imposta comunale che per l'eventuale quota riservata allo Stato - in carta libera specificando i motivi della richiesta, indicando le coordinate bancarie per la liquidazione. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento.